

3.4. Le “realità intermedie”

LG 23/4 parla di *collegialis affectus* nei confronti dei patriarcati e delle conferenze episcopali. Si potrebbe dire lo stesso rispetto al Sinodo dei Vescovi. Fra il collegio episcopale, di portata universale, e le singole chiese particolari, esistono queste (e altre) “realità intermedie”, sulle quali durante il periodo posconciliare ci fu un grande dibattito, particolarmente nei confronti delle conferenze episcopali.

Diversamente dal collegio episcopale, i patriarcati e le conferenze episcopali non realizzano l’universalità geografica, e i sinodi dei vescovi non interessano tutti i vescovi, ma solo una parte rappresentativa. Fra loro stesse, le realtà intermedie sono di natura diversa: le conferenze episcopali e i sinodi dei vescovi sono organi episcopali, mentre i patriarcati sono porzioni del popolo di Dio, con la loro gerarchia, il loro rito, e la loro lingua. Occorre ora uno sguardo ravvicinato su ciascuna di queste realtà.

Il Sinodo dei vescovi

Il termine *sinodo* proviene dal greco “camminare insieme”. Nel senso studiato in questa sede, è una realtà diversa dal Sinodo diocesano¹, dal Sinodo patriarcale², e dal Concilio Ecumenico, talvolta chiamato «sinodo» in lingua latina.

Fu istituito da Paolo VI con il Motu Proprio *Apostolica Sollicitudo* del 15 settembre 1965, quando era ancora in corso il Concilio Vaticano II, dove nel Decreto *Christus Dominus*, sui vescovi, è menzionato nel n. 5. La sua composizione e celebrazione fu ulteriormente stabilita dal *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae* del 1967. Le Assemblee del Sinodo possono essere Generali Ordinarie (convocate, in linea di massima, ogni 3 anni), Generali Straordinarie e Speciali. A Roma ha la sua sede la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Scopo del Sinodo dei Vescovi è il rafforzamento dell’unione e della collaborazione fra il Romano Pontefice e i vescovi dell’intero orbe, e lo scambio d’informazione sulla situazione della Chiesa e del mondo. Il Sinodo, «rappresentando tutto l’episcopato cattolico, insieme dimostra che tutti i vescovi sono partecipi, in gerarchica comunione, della sollecitudine della Chiesa universale» (CD 5), sebbene si tratti di una rappresentazione piuttosto generica, senza una componente genuinamente giuridica, visto che in senso propriamente dogmatico ciascun vescovo può rappresentare solo la Chiesa particolare da lui

¹ CIC 460: «Synodus dioecesis est coetus electorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesis Episcopo dioecetano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur».

² CCEO 102 § 1: «Ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vocari debent omnes et soli Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae ubicumque constituti...».

presieduta. Spetta al Papa la sua convocazione, presidenza (personale o per mezzo di delegati), conclusione o dissoluzione, come anche ratificare i membri eletti, approvare i regolamenti e i temi da trattare (cfr. CIC 342-348; CCEO 46). Di solito i padri sinodali sono approssimativamente un decimo dell'episcopato mondiale nelle assemblee generali. I membri vengono eletti dalle rispettive conferenze episcopali (in numero proporzionale); altri sono padri sinodali ex-ufficio (Curia, ecc.); altri ancora sono di nomina pontificia.

All'istituzione sinodale «spetta per sua natura dare informazioni e consigli»³; non ha, pertanto, una funzione di governo in senso stretto⁴. Questa è la sua funzione più tipica, anche se «potrà anche godere di potestà deliberativa, quando questa gli sia stata conferita dal Romano Pontefice, al quale spetta in tal caso ratificare le decisioni del sinodo»⁵ (una possibilità finora mai utilizzata). In entrambi i casi, però, la funzione sinodale non si configura come atto collegiale in senso stretto; con parole di Paolo VI, in seno al sinodo si dà ai vescovi «la possibilità di prendere parte in maniera più evidente e più efficace alla *nostra sollecitudine* per la Chiesa universale»⁶. Anche lo *status* personale del Papa è diverso nel Sinodo che nel Concilio: mentre in quest'ultimo caso egli è membro (in quanto Capo), nel Sinodo esiste alterità, perché il Papa non è membro in senso proprio.

Tuttavia, la collaborazione al ministero petrino svolta in modo sinodale non è semplicemente quella di una assemblea tecnica di consultori al servizio del Papa; essa si muove all'interno della collegialità, come «collaborazione collegiale del Corpo episcopale di tutto il mondo, intorno al Successore di Pietro»⁷, costituisce una particolare manifestazione del «*collegialis affectus*» (LG 23/4), favorisce «una stretta unione e collaborazione fra il Sommo Pontefice ed i vescovi di tutto il mondo»⁸ e, infine, rispecchia fedelmente un aspetto del collegio episcopale che, in quanto strutturato in Capo e membra, richiama la collaborazione delle membra con il Capo. In questo senso è significativo il fatto che il Sinodo dei Vescovi (e la sua Segreteria Generale) non forma parte della Curia Romana.

Da tutto ciò risulta che le *propositiones* finali del Sinodo hanno un'autorità che va molto più in là di un "semplice suggerimento" o di quanto si possa prospettare da una funzione consultiva; pur senza forza formale, il parere di un Sinodo esprime il *consentire in*

³PAOLO VI, Motu proprio *Apostolica sollicitudo*, 15.9.65, II, in EV 2, 447.

⁴Il can. 343 del CIC precisa: «spetta al Sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tale questioni».

⁵*Apostolica sollicitudo*, II, in EV 2, 447. Cfr. CIC 343.

⁶*Ibidem*, 445. L'italico è nostro.

⁷GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai collaboratori nel governo centrale*, 28.6.80, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II* 3/1 (1980) 1881.

⁸*Apostolica sollicitudo*, II, in EV 2, 447.

unum dei vescovi su una materia specifica e gode quindi del peso della comunione. Come disse Giovanni Paolo II, «Il fatto che il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l'importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il *consensus Ecclesiae* non è dato dal computo dei voti, ma è frutto dell'azione dello Spirito, anima dell'unica Chiesa di Cristo» (PG 58/5).

In definitiva, «il Sinodo da un lato testimonia ed esalta la collegialità e la corresponsabilità dei vescovi, dall'altro conferma il primato: la sinodalità è parimenti un determinato modo di attuazione del primato nella Chiesa»⁹.

I Patriarcati

Un patriarcato non è “una conferenza episcopale all'orientale”. Comprende non solo i vescovi, ma tutti i fedeli (perciò il CCCO parla di «Chiese patriarcali»). I suoi confini non nascono a tavolino, ma provengono da aggregazioni storiche successive, per “via generativa” dalla Chiesa madre. Il patriarcato ha spesso una liturgia propria (un rito non necessariamente esclusivo), una tradizione teologica e spirituale caratteristica, e una grande autonomia rispetto alla sede romana, sempre all'interno della comunione gerarchica. Parte degli attuali patriarcati cattolici sono stati costituiti a partire dal XVI secolo per accogliere nella piena comunione i fedeli provenienti degli antichi patriarcati di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme diventati ortodossi¹⁰.

Ogni Chiesa patriarcale è governata dal sinodo dei vescovi presieduto dal Patriarca (cfr. CCCO 102-103). Sul Patriarca, CCCO 56 dice che «è un vescovo a cui compete la potestà su tutti i vescovi, non esclusi i Metropoliti, e su tutti gli altri fedeli cristiani della Chiesa cui presiede». Il processo di elezione di un nuovo patriarca (e degli eparchi ed esarchi) mette in luce la maggior autonomia che su questa materia godono le Chiese orientali. In effetti, «il Patriarca è canonicamente eletto nel Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale» (CCCO 63). Una volta eletto ed insediato, il sinodo informa al Papa, al quale il neopatriarca deve chiedere la comunione gerarchica (cfr. CCCO 76). Se l'eletto non è vescovo, si procede all'ordinazione prima dell'intronizzazione (cfr. CCCO 75).

⁹A. MARRANZINI, *Sinodo dei Vescovi e il suo funzionamento*, in J. TOMKO, *Il Sinodo dei Vescovi. Natura, metodo; prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1985, 118.

¹⁰ Cfr. AP 2005, p. 1820.

Oltre ai patriarcati, esistono altre «realità intermedie» in ambito orientale. Le «Chiese arcivescovili maggiori» sono presiedute dall'Arcivescovo maggiore, che è «il Metropolita di una sede determinata o riconosciuta dalla suprema autorità della Chiesa, il quale presiede a un'intera Chiesa orientale *sui iuris* non insignita dal titolo patriarcale» (CCCO 151). Possono esistere anche semplici «Chiese metropolitane *sui iuris*» (cfr. CCCO 155).

Attualmente (2006) esistono i seguenti patriarcati:

- Patriarcato Alessandrino dei Copti
- Patriarcato dei Greci Melkiti (Antiochia)
- Patriarcato dei Siri (Antiochia)
- Patriarcato dei Maroniti (Antiochia)
- Patriarcato degli Armeni (titolo di Sis e Cilicia): «Catholicos»
- Patriarcato dei Caldei (titolo Babilonia): «Catholicos»
- Patriarcato latino di Gerusalemme

A questo quadro si aggiungono i Patriarchi «semplicemente titolari»¹¹, che sono:

- Patriarca di Venezia
- Patriarca delle Indie Occidentali (vacante)
- Patriarca di Lisbona
- Patriarca delle Indie Orientali (Goa)

Esempi di Chiese Arcivescovili Maggiori (2006) sono le Chiese Siro-Malabarese, Siromalankarese, Romena e degli Ucraini.

Le conferenze episcopali

Anche se sono nate nel s. XIX, già fin dall'antichità i vescovi di una determinata regione si riunivano per risolvere problemi comuni non solo dottrinali, ma anche riguardanti il buon ordine e l'andamento della comunità ecclesiale. Nella configurazione attuale, esse esistono «affinché da uno scambio di esperienze pratiche e dal confronto di pareri sgorgi una santa collaborazione per il bene comune delle Chiese» (CD 37).

Circa la natura delle conferenze episcopali, CD 38 parla di «un tipo d'assemblea, in cui i sacri pastori di una determinata nazione o territorio esercitano congiuntamente il loro ministero

¹¹ I patriarcati «assolutamente titolari» non esistono più. Questi sono chiamati titolari perché la loro giurisdizione non oltrepassa i confini della diocesi, diversamente dei patriarcati ordinari.

pastorale per l'incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini, specialmente per mezzo di forme e di metodi di apostolato appropriate alle circostanze dei nostri giorni».

Come accennato in precedenza, è stato dibattuto il loro *status* teologico, dal quale a sua volta dipende la natura del *munus docendi* esercitato in seno alla conferenza episcopale. Una posizione lo intendeva alla luce di una concezione dinamica della collegialità, all'interno dell'interazione fra «collegialità effettiva» (che agisce con «azioni strettamente collegiali») e la «collegialità affettiva», che sarebbe la sua manifestazione storica. Ossia, l'*affectus collegialis* sarebbe qualcosa in più che un vago sentimento di solidarietà, essa si dovrebbe intendere come una vera attività collegiale, sebbene parziale.

Per la posizione diametralmente opposta, le conferenze episcopali sarebbero semplici strutture di diritto ecclesiastico, la cui autorità deriva esclusivamente da norme giuridiche positive. Il Collegio episcopale, infatti, è uno ed unico, e non può essere scomponibile in parti. Esso, o è intero, o semplicemente non è.

Sembrerebbe che i due estremi avessero ragioni a favore e ragione contro. Le conferenze episcopali non appartengono alla costituzione divina della Chiesa, ma non sono riducibili ad un solo istituto giuridico. Una loro adeguata comprensione ecclesiologica può rifarsi a LG 23/4, che fonda le conferenze episcopali sugli organici raggruppamenti di Chiese: «Questa varietà di chiese locali, fra loro concordi, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa. In modo simile le conferenze episcopali possono oggi portare un molteplice e fecondo contributo perché lo spirito collegiale passi a concrete applicazioni». Il loro punto di riferimento è, quindi, la comunione delle Chiese locali in una determinata regione (è questo indubbiamente appartiene all'*esse Ecclesiae*), per la cui cura pastorale non è necessario né opportuno appellare al collegio episcopale, ma non è sufficiente l'apporto di una singola Chiesa locale. Gli atti pastorali dei vescovi all'interno della conferenza episcopale non vanno considerati, in senso stretto, come *atti del collegio*, sebbene essi siano sempre *atti compiuti nel collegio*. L'attività di una conferenza episcopale non è dunque un atto del collegio, ma è attuazione (e manifestazione) della collegialità episcopale¹².

In questa direzione si è mosso il MP *Apostolos suos*, pubblicato da Giovanni Paolo II il 21.5.98. Al n. 10. leggiamo: «A livello di raggruppamento di Chiese particolari per zone geografiche (nazione, regione, ecc.), i vescovi ad esse preposti non esercitano congiuntamente la loro cura pastorale con atti collegiali pari a quelli del collegio episcopale». E più avanti, al n. 12, si espone l'idea in modo più compiuto: «Quando i vescovi di un territorio esercitano

¹² Cfr. SEMERARO, o.c., 183-184.

congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale traduce in applicazione concreta lo spirito collegiale (*affectus collegialis*), il quale “è l'anima della collaborazione tra i vescovi in campo regionale, nazionale ed internazionale”. Tuttavia esso non assume mai la natura collegiale caratteristica degli atti dell'ordine dei vescovi in quanto soggetto della suprema potestà su tutta la Chiesa. E ben diverso, infatti, il rapporto dei singoli vescovi rispetto al collegio episcopale dal loro rapporto rispetto agli organismi formati per il suddetto esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali».

Da questo dipende il potere vincolante delle decisioni di una conferenza episcopale: «gli organismi formati dai vescovi di un territorio (nazione, regione, ecc.) e i vescovi che li compongono hanno un rapporto che, pur presentando una certa somiglianza, è invero ben diverso da quello tra il Collegio episcopale e i singoli vescovi. L'efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale esercitato congiuntamente in seno alle conferenze episcopali e in comunione con la Sede Apostolica deriva dal fatto che questa ha costituito tali organismi ed ha loro affidato, sulla base della sacra potestà dei singoli vescovi, precise competenze» (AA 13).

Al n. 20 si specificano ancora le diverse situazioni: «Nella conferenza episcopale i vescovi esercitano congiuntamente il ministero episcopale in favore dei fedeli del territorio della conferenza; ma perché tale esercizio sia legittimo e obbligante per i singoli vescovi, occorre l'intervento della suprema autorità della Chiesa che mediante la legge universale o speciali mandati affida determinate questioni alla delibera della conferenza episcopale. I vescovi non possono autonomamente, né singolarmente né riuniti in conferenza, limitare la loro sacra potestà in favore della conferenza episcopale, e meno ancora di una sua parte, sia essa il consiglio permanente, o una commissione o lo stesso presidente». Questa logica è ben esplicita nella norma canonica sull'esercizio della potestà legislativa dei vescovi riuniti in conferenza episcopale: «La conferenza episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisca un mandato speciale della Sede Apostolica, sia *motu proprio*, sia su richiesta della conferenza stessa». In altri casi «rimane intatta la competenza di ogni singolo vescovo diocesano e la conferenza episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i vescovi, a meno che tutti e singoli i vescovi non abbiano dato il loro consenso».

Infine, nei confronti del *munus docendi* la dottrina dell'AA è sintetizzata nel primo articolo delle «norme complementari»: «Perché le dichiarazioni dottrinali della conferenza dei vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dai membri vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai

due terzi dei presuli che appartengono alla conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica».

Si tenga infine presente che una «esagerazione» dello *status* della conferenza episcopale finisce per annientare la *potestas* del singolo vescovo, indubbiamente di diritto divino. È importante che il pastore sia davvero pastore e agisca con libertà e responsabilità personale.